



## ORDINANZA

### N. 53 DEL 18/04/2025

#### OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INAGIBILITA' E INTERDIZIONE DI AREA CORTILIZIA POSTA AD ESTE DEL FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA BUNINO N. 40/4**

#### IL SINDACO

**Richiamato** l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 che detta quanto segue: *“Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2008 che definisce per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione;

**Considerato** che la Prefettura di Torino ha comunicato la fase operativa di preallarme, diramando il “Bollettino di allerta meteorologica e idraulica e di vigilanza meteorologica”, giunto in Comune al prot. n. 5580 in data 17/04/2025, con il quale viene indicata l'allerta rossa per n. 36 ore, a partire dalle ore 13, a causa delle intense precipitazioni sull'intero territorio comunale, che potrebbero produrre l'innalzamento del torrente Messa e di una serie di rii minori, compresa la bealera di Caselette, ed in generale un dissesto idrogeologico;

**Vista** l'Ordinanza n. 39 del 16/04/2025 con la quale ordinava l'apertura alle ore 14.30 del Centro Operativo Comunale presso la sala operativa del Comune sita presso il Palazzo Comunale e l'attivazione delle funzioni di supporto;

**Dato atto** che nel corso della mattinata del 17 aprile 2025 è avvenuta l'esondazione dei rii:

- Messa;
- Morsino;
- Garavello;
- Vangeirone
- Crivella
- Grange;

**Vista** la segnalazione di movimento franoso nella porzione Est dell'area di corte in via Bunino n. 40/4 a cui è seguito il sopralluogo alle ore 11.30 del 18.04.2025 presso il suddetto indirizzo, effettuato dal tecnico comunale geom. Mauro Fossi come da documentazione fotografica agli atti dell'ufficio tecnico, durante il quale si definiva l'adozione di provvedimenti urgenti a seguito del movimento franoso quali l'emissione di apposita ordinanza di inagibilità della porzione di area cortilizia posta a Est del fabbricato di civile abitazione ivi compresa la scarpata a giardino in via Bunino n. 40/4 censito al N.C.T. al foglio 3 sezione B mappale 385 di cui sopra;

**Ritenuto** di adottare provvedimenti a tutela della privata e pubblica incolumità riferita alle persone residenti nei fabbricati, al fine di dichiarare l'inagibilità dell'area esterna posta ad Est (area cortilizia e scarpata a giardino) dell'immobile di cui trattasi, per problemi di sicurezza e di natura statica del muro di contenimento terra del suddetto giardino, e la proprietà dovrà provvedere immediatamente, ossia dalla notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area interessata, situazione da mantenere fino all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza che saranno a cura della proprietà o suo delegato. Qualora la proprietà incarichi un professionista/tecnico abilitato che, a seguito di opportuna e puntuale verifica sull'immobile o parte di esso, ritenga che dal punto di vista strutturale e di stabilità di versante l'area esterna possa essere riutilizzata, anche solo in parte, depositerà al protocollo del Comune di Almese apposita relazione asseverata;

**Considerato** che tutte le strutture interessate dal movimento franoso, prima del loro riutilizzo, dovranno essere verificate da parte di professionisti abilitati esperti in materia, con il rilascio delle idonee certificazioni per quanto concerne la sicurezza;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale del Governo;

**Visto** il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25 settembre 2024;

## **DICHIARA**

L'inagibilità e l'interdizione della porzione di area cortilizia posta ad Est del fabbricato di civile abitazione ivi compresa la scarpata a giardino, dell'immobile in:

- Via Bunino n. 40/4 censito al N.C.T., Foglio 3 sezione B particella 385 di proprietà della si.ga LANTELME Ida nata a Roma il 04.02.1949 c.f. LNTDIA49B44H501AOmissis e della sig.ra LANTELME Laura nata a Roma il 04.02.1949 c.f. LNTLRA49B44H501XOmissis

## **DISPONE**

1. L'inagibilità della porzione di area cortilizia posta ad Est del fabbricato di civile abitazione ivi compresa la scarpata a giardino a tutti (escluso la ditta eventualmente

incaricata dei lavori e del tecnico incaricato dai privati per le verifiche da attivare ed eventuali forze dell'ordine).

2. Il divieto di utilizzo ed accesso a qualsiasi titolo e scopo, della porzione di area cortilizia posta ad Est del fabbricato di civile abitazione ivi compresa la scarpata a giardino salvo per l'esecuzione delle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza (e le operazioni progettuali o di verifica) che saranno a cura della proprietà o suo delegato.
3. Detta inagibilità potrà essere revocata, anche parzialmente, a seguito del ricevimento di specifica relazione asseverata redatta da professionista abilitato, oppure, in alternativa, a seguito della presentazione delle dichiarazioni statiche che attestano l'esecuzione di avvenuti interventi di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni minime al fine dell'utilizzo dell'area interessata.

### **DEMANDA**

- Ai messi comunali la notifica della presente ordinanza a tutti i proprietari di cui sopra.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- alla Prefettura di Torino [prefettura.prefeto@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefeto@pec.interno.it)
- alla Città Metropolitana di Torino Servizio di Protezione Civile [protezionecivile@cittametropolitana.torino.it](mailto:protezionecivile@cittametropolitana.torino.it)
- alla Regione Piemonte Servizio di Protezione Civile [protciv@regione.piemonte.it](mailto:protciv@regione.piemonte.it)

### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

IL SINDACO  
Firmato Digitalmente  
CAVALIERE ANDREA